



COMUNE DI MOLFETTA

CITTA' METROPOLITANA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Consiglio Comunale

N. 08

del 19/01/2017

**O G G E T T O:** Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzione di pagamento.

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciannove del mese di gennaio presso la Casa Comunale, il Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Passerotti Mauro, nominato con D.P.R. del 09/06/2016, che gli ha conferito, tra gli altri, i poteri della Giunta/Consiglio Comunale e di Sindaco, assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Di Mauro Irene:

Il Commissario Straordinario, passa ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto e istruita dal Responsabile del Settore competente.

A cura del Dirigente del Settore Economico Finanziario e Fiscalità, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'U.O. Fiscalità Locale, è stata redatta la seguente

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

avente ad oggetto **“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”**

che viene sottoposta all'esame del Commissario Straordinario

Premesso che:

- l'art. 6-ter del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, epigrafato – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- il relativo regolamento deve disciplinare:
  - il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30/09/2018
  - le modalità con le quali il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
  - termini e contenuto dell'istanza del debitore;
  - termini e contenuto della comunicazione dell'Ente creditore
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- la delibera del Consiglio comunale per la relativa disciplina è da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione; pertanto, nel caso di specie, il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017 atteso che la predetta Legge di conversione n° 225/2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 ed è entrata in vigore il 3 dicembre 2016.

Considerato che la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, in quanto quest'ultimo ottiene una riduzione significativa del debito grazie alla eliminazione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento notificate negli anni dal 2000 al 2016 disciplinando le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati.

Visto il Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, predisposto dalla U.O.C. Fiscalità locale dell'ente ed allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto il predetto Regolamento conforme alla normativa in materia e appropriato alle necessità dell'Ente e dei cittadini contribuenti.

Visto il parere dell'Organo di Revisione, verbale n° 1 del 17/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000.

Stante la competenza del Consiglio Comunale ad adottare il presente atto, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Visto il T.U.EE.LL., approvato con Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

## SI PROPONE DI DELIBERARE

La parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

- 1) Approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.
- 2) Dare atto che la presente deliberazione e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale dell'Ente.
- 3) Dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.


Si propone, altresì, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T.U.EE.LL. n. 267/2000.

Il Dirigente, redattore della presente proposta di deliberazione, la sottopone al Commissario Straordinario e la sottoscrive a valere anche quale parere tecnico e contabile favorevole reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000.

Data 12.01.2017



Dirigente del II Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscale  
Dott. Giuseppe LOPOPOLO



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la proposta di deliberazione;

**VISTI** i pareri richiesti ed espressi sulla sopra riportata proposta di deliberazione, dal competente Dirigente, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**DELIBERA**

**Di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata**

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**ACCERTATA** l'urgenza degli adempimenti conseguenti

**DELIBERA**

**DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.EE.LL. D.Lgs n. 267/2000

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
Dott. Mauro PASSEROTTI



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Dott.ssa Irene DI MAURO





**CITTA' DI MOLFETTA**  
(Provincia di Bari)

**Collegio dei Revisori**

Verbale n. 01

Oggetto: Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Il giorno 17 gennaio 2017, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, per l'esame degli atti e l'espressione del parere in merito alla proposta di deliberazione all'oggetto indicato.

Il Collegio

visti

- la richiesta di parere, pervenuta in data 12 gennaio 2017 tramite posta elettronica, inviata dal Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, di trasmissione della proposta di deliberazione in argomento per l'espressione del relativo parere;
- la proposta di deliberazione per il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento";
- il comma 1, lettera b) n. 7, dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000 che prevede la platea delle fattispecie di regolamento per le quali è richiesto il parere dell'Organo di Revisione;
- l'art. 52 del D. Lgs n. 446/1997 che attribuisce la potestà regolamentare generale ai Comuni;
- i pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espressi, rispettivamente dal Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria e Fiscalità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n. 267/2000,

rilevato

che il regolamento può costituire un utile strumento per contemperare le esigenze dei contribuenti e quelle di riscossione dei tributi da parte dell'Ente Locale,

esprime

all'unanimità, parere favorevole alla proposta di deliberazione all'oggetto indicata.

Il Presidente Rag. Gigante Filomena Luana

Componente Dott. Ingrosso Maurizio

Componente Rag. Catalano Giacomo Sergio



## **Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento**

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i> .....	2
Articolo 2 – <i>Oggetto della definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 3 – <i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	2
Articolo 4 - <i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i> .....	3
Articolo 5– <i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i> .....	3
Articolo 6- <i>Mancato, insufficiente o tardivo pagamento</i> .....	3
Articolo 7 – <i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i> .....	4

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune ovvero al Concessionario, per le entrate al medesimo affidate, apposita istanza **entro il 30 settembre 2017**.
2. L'istanza deve contenere tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4.
3. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate per effettuare il pagamento, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, ed assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. Il Comune ovvero il Concessionario, per le entrate al medesimo affidate, mette a disposizione apposita modulistica anche mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

#### **Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata**

1. Il Comune ovvero il Concessionario, per le entrate al medesimo affidate, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
2. Nell'ipotesi di accoglimento dell'istanza la relativa comunicazione deve essere trasmessa al debitore entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione della medesima istanza ed esplicita l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:
  - a. rate a cadenza mensile, bimestrale o trimestrale
  - b. numero massimo di rate 15;
  - c. importo minimo della singola rata € 50;
  - d. versamento in unica soluzione entro 90 giorni dalla comunicazione dell'Ente di accoglimento dell'istanza.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi in misura pari al tasso legale vigente.
4. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione**

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'Ente o dal Concessionario, per le entrate al medesimo affidate, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1,
2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, gli importi già versati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere.

#### **Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento**


1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono



a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7 – Procedure cautelative ed esecutive in corso**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.
2. Il Comune ovvero il Concessionario, per le entrate al medesimo affidate, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 e 134 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 – Art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 e ss.mm.ii.)

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal giorno 19 GEN. 2017 per quindici giorni consecutivi.



SECRETARIO GENERALE  
Irene Dott.ssa Di Mauro

Certificato di avvenuta esecutività e pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio On Line del sito informatico istituzionale del Comune www.comune.molfetta.ba.it dal \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi;
- è divenuta esecutiva, essendo decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Irene Dott.ssa Di Mauro

, li \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione:

Al Dirigente Settore \_\_\_\_\_

Al Dirigente Settore Programmazione Economico-Finanziaria e Fiscalità